



## Il gioco legale non fa male

**Una pronuncia del Tar Umbria è destinata a sovvertire l'opinione di alcune amministrazioni comunali impegnate in campagne 'anti-gioco': a creare dipendenza è il gioco illegale e non quello lecito**

a cura dell'Avv. Geronimo Cardia

**B**isogna dirlo, i giudici del Tar Umbria hanno reso giustizia alle migliaia di operatori che operano nella legalità nel mondo del gioco e perché non anche allo Stato, troppe volte ingiustamente da alcuni media accusato di essere 'biscazziere'. E ciò non tanto e non solo per il fatto che hanno rite-

nuto di annullare una delibera comunale limitativa dell'uso degli apparecchi sul territorio quanto soprattutto per le motivazioni che i giudici medesimi hanno ritenuto di utilizzare. Ma vediamo perché.

La sentenza (Tar Umbria, 20 aprile 2012) ha ad oggetto l'annullamento dell'ordinanza sindacale del Comune di Bastia Umbra con cui non solo si disponeva una limitazione dell'orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali dedicati al gioco legale ma si imponeva lo spegnimento degli apparecchi di cui all'art.110 per un certo numero di ore durante il periodo di apertura dei locali (come i bar) in cui i medesimi apparecchi sono installati.

Superfluo dire che tali limitazioni hanno un impatto negativo importante sulla raccolta del gioco lecito con tutte le

conseguenze che gli operatori del settore conoscono: dal calo di fatturato per l'intera filiera (concessionario, gestore ed esercente) alle conseguenze sul territorio in termini occupazionali, dalla riduzione del gettito erariale oggi più che mai sotto la lente di ingrandimento allo spazio lasciato al gioco illegale, senza contare il fenomeno ormai noto del cosiddetto micro-turismo-esodo da gioco (perché in comuni limitrofi il gioco non è limitato).

Detto questo le ragioni di diritto per l'annullamento sono numerose, ma vale la pena qui rammentare quelle che nel caso in esame i giudici hanno ritenuto di condividere.

Sin dall'inizio del contenzioso, in sede cautelare, è stata accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza sindacale ritenendo che "nella comparazione degli interessi in gioco, prevale il pregiudizio grave ed irreparabile, di carattere non

solo patrimoniale, conseguente all'esecuzione dell'ordinanza impugnata". Per cui è rilevante e confortante che i giudici abbiano operato un bilanciamento degli interessi riconoscendo come prevalente e da tutelare quello di non pregiudicare gli interessi, attenzione, anche di carattere non patrimoniale come ad esempio quelli sopra ricordati. Con l'udienza di merito, confermando la decisione assunta nella fase cautelare, è stato accolto il ricorso con la precisazione che la ludopatia è da ritenere una patologia collegata al gioco d'azzardo e non al gioco lecito che, invece, rappresenta il frutto di un bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore statale. E qui va sottolineata la consacrazione della distinzione tra il gioco d'azzardo illegale, da un lato, ed il gioco legale, dall'altro. Il gioco d'azzardo illegale non controllato e in mano a soggetti che operano nella illegalità è idoneo, tra l'altro, a determinare danni e patologie (può generare ludopatia con premi sconsiderati o con poste senza limiti, può minare la sicurezza pubblica etc.). Il gioco legale no. Il gioco legale è controllato, è limitato, è vietato ai minori, è concepito dal legislatore che, con la prudenza richiesta dal caso, lo contorna da regolamen-

tazione e presidi attenti a tutelare utenti, giocatori e non. Per questo il gioco legale non è idoneo, in quanto tale, a generare patologie quali la ludopatia (e si aggiunge problemi di sicurezza pubblica).

Altro principio che emerge è che lo Stato legislatore, proprio perché in possesso degli strumenti per effettuare il corretto bilanciamento degli interessi in gioco, è il solo a poter intervenire in materia e tutte le volte in cui lo Stato consenta ad altri soggetti (ad esempio ai Comuni) di intervenire sull'argomento, è richiesto a questi ultimi, specialmente se l'intervento è limitativo degli interessi degli operatori del settore, uno sforzo motivazionale importante imponendo una motivazione "intensa e penetrante, idonea a rappresentare una situazione problematica, enucleativa dei gravi pericoli". Lo sforzo motivazionale deve essere importante, quindi, e anche convincente. Inoltre, anche volendo ridurre la questione alla possibilità per il Comune di regolamentare gli orari degli esercizi commerciali sulla base del potere concesso ai sindaci dall'art. 50 del TUEL, detto articolo attribuisce sì al sindaco un potere di "coordinamento

L'AUTORE

**Avv. Geronimo Cardia**  
Dottore commercialista  
e Revisore Contabile  
Studio Legale Cardia  
www.glegal.it



e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici" ma tale potere deve essere esercitato sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, ciò al fine di garantire la massima collegialità nell'assunzione di decisioni che possano incidere sugli interessi della collettività. E a titolo esemplificativo, anche a tutela della riserva di legge statale, "La diffusione degli apparecchi da gioco lecito non costituisce di per sé una ragione sufficiente per intervenire al di là dell'ordinaria distribuzione delle competenze". Le risultante della sentenza si aggiungono a quelle di una serie di precedenti, a volte contrastanti, e per questo rappresentano un importante contributo a fare chiarezza sulla materia per le ovvie esigenze di certezza del diritto e di omogeneità sul territorio nazionale.

### In Liguria il freno lo mette la Regione, salvo Tribunali

Se in Umbria l'allarme lanciato dal sindaco di un piccolo Comune è stato frenato dal Tribunale amministrativo, in Liguria c'è chi vuole mettere il freno al mercato del gioco ma bisognerà vedere se, anche qua, sarà un Tribunale a intervenire. La Regione Liguria, infatti, ha dapprima presentato ben due disegni di legge in Parlamento chiedendo una riforma nazionale della disciplina sul gioco pubblico - denunciando un fenomeno dannoso e incontrollabile - ma nel frattempo ha pensato bene di adottare una propria legge interna di "Disciplina delle sale da gioco", promulgata dal presidente della giunta regionale e in vigore

dallo scorso due maggio. La legge regionale, in particolare, dice di intervenire "nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il vizio del gioco, anche se lecito, e a tutelare determinate categorie di persone, oltreché a contenere l'impatto delle attività connesse all'esercizio di sale da gioco sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica". Come a dire: anche se è noto che l'unico soggetto abilitato a disciplinare il settore è lo Stato, la Regione prova a dire la propria. Tribunale permettendo. (GI)

### E BOLZANO SI AFFIDA AI TECNICI

Bolzano è una provincia autonoma, ma i metodi sono gli stessi adottati nella Penisola. Ovvero, laddove non può la politica, si ricorre ai tecnici. E così, dopo vari tentativi di intervento per limitare il gioco pubblico, con tanto di regolamentazione provinciale del settore, il Comune ha commissionato uno studio per tracciare una

mappatura della città evidenziando tutti i luoghi considerati sensibili dalla normativa provinciale rispetto alla prevenzione del gioco: scuole, asili, parchi gioco, strutture socio-sanitarie, fermate dell'autobus e i cerchi occupano di fatto tutto il territorio della città, tracciando una sorta di "confine virtuale". (GI)

